





5) In conclusione: la ricorrente deve pagare l'importo dei tributi; vanno invece annullati gli interessi e le sanzioni in quanto prescritti.

La reciproca parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede: conferma l'intimazione per quanto riguarda i tributi; annulla l'intimazione per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni. Spese di lite compensate.

Milano 14.9.2016

Il Presidente est.

